
Operazioni e movimentazioni di cantina

RICLASSIFICAZIONE

(L. 12.12.2016, n. 238 - Art. 38, comma 3)

E' consentito per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiore. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG o DOC, sia da DOC ad altra DOC o IGT o vino senza D.O./I.G.T., purché:

- a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
- b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
- c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

Le riclassificazioni devono essere annotate obbligatoriamente nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009 e comunicate all'Organismo di Controllo con il seguente modulo:

[Modulo per la comunicazione di Riclassificazione](#) (file PDF)

DECLASSAMENTO

(L. 12.12.2016, n. 238 - Art. 38, comma 4)

Il vino già certificato a D.O. deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore.

In caso di declassamento di partite già certificate deve essere, pertanto, per ciascuna partita, annotata l'operazione nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009 e inviata all'Organismo di Controllo la comunicazione di declassamento con il modulo predisposto, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con l'individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, dovrà essere alla comunicazione un certificato di analisi chimica e/ organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita.

Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra D.O. o I.G. o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

[Modulo per la comunicazione di Declassamento](#) (file PDF)

PERDITE DI LAVORAZIONE

(Art. 44 del Reg. (CE) n. 436/2009 e Art. 4 del D.M. 20.3.2015)

Le perdite e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze devono essere riportate nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009, all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell'1,5%, ragguagliato ad un anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, anche se cedute, devono essere comunicate ed adeguatamente motivate all'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi, all'atto in cui si accertano e comunque entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno, data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti (ex art. 11 del Reg. (CE) n. 436/2009 e ex art. 2 del D.M. 25.5.2004). Nella percentuale dell'1,5% di cui sopra, non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore. Tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi e annotata sui registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009.

Nel caso di maturazione o invecchiamento dei prodotti vitivinicoli in contenitori in legno sono ammessi in deroga cali e perdite fino al 4%.

Le perdite e i cali di lavorazione di qualsiasi quantità sono comunicate al competente Organismo di Controllo per gli adempimenti connessi all'attività di controllo con il seguente modulo:

[Modulo per la comunicazione di Perdite o Cali di lavorazione](#) (file PDF)

TAGLIO

(Art. 7 e s.s. del Reg. (CE) n. 606/2009; [L. 12.12.2016, n. 238 - Art. 38](#))

Per Taglio si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. Sono considerati appartenenti a categoria diverse di vino: il vino rosso e il vino bianco; il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta e il vino a indicazione geografica protetta. Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione solo se i componenti della miscela soddisfano le caratteristiche richieste per l'ottenimento del vino e sono conformi ai Regolamenti comunitari. Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) n. 607/2009, salvo che i relativi disciplinari non prevedano ulteriori restrizioni, la partita di vino derivante dal taglio deve essere composta per almeno l'85% dal prodotto ottenuto da uve di un solo vitigno.

Le operazioni di taglio devono essere annotate obbligatoriamente nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009.

Un vino rosato non può essere ottenuto miscelando un vino rosso con un vino bianco.

Il taglio tra due o più vini DOCG, DOC o IGT diversi, comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine del prodotto che tuttavia può essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa D.O.C. comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere una nuova certificazione di idoneità per la nuova partita ottenuta dalla miscelazione.

Se non è vietato espressamente dal relativo disciplinare di produzione, un vino D.O.C. di una determinata annata può essere miscelato con lo stesso vino D.O.C. di un'annata diversa a condizione che almeno l'85% del prodotto provenga dall'annata che si vuole rivendicare. In tal caso è necessario allegare l'autocertificazione dell'enologo (contenente i dati analitici) che attesta la

conformità chimico-fisica del prodotto al relativo disciplinare di produzione.

L'operazione di taglio deve essere comunicata all'Organismo di Controllo con il seguente modulo:

[Modulo per la comunicazione di Taglio](#) (file PDF)

ASSEMBLAGGIO

(D.M. 12/03/2019 Art. 17, comma 1 - REG.CE n. 34/2019, Art. 20)

Se non vietata espressamente dal relativo disciplinare di produzione, l'operazione di assemblaggio, effettuata su partite certificate DOP della stessa annata, deve essere comunicata all'Organismo di Controllo unitamente al modulo predisposto sottostante da inviarsi entro tre giorni dall'annotazione sui registri.

L'apposita autocertificazione presente nel modulo deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso del titolo di Enologo di cui alla legge n. 129/1991, o altro tecnico equiparato, responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformità della partita D.O.C./D.O.C.G. risultante dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.

[Modulo per la comunicazione di Assemblaggio](#) (file PDF)

TRASFERIMENTI E ACQUISTI DI PARTITE DI VINO

(Reg. (CE) n. 436/2009 – D.M. 2.7.2013 – D.M. n. 1021 del 17.6.2014)

Ai sensi dell'articolo 23 del Reg. (CE) n. 436/2009, ogni persona fisica o giuridica, e ogni associazione, che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, deve compilare sotto la sua responsabilità un documento che scorta il trasporto, denominato documento di accompagnamento. Tale documento (DOCO-DDT) deve essere pertanto allegato alle comunicazioni di trasferimento e acquisto di partite di vino da inviare all'Organismo di Controllo con la seguente modulistica. Il trasferimento delle partite di vino in conto lavorazione ovvero per imbottigliamento, è ammesso solo tra stabilimenti e unità locali di una stessa impresa.

[Modulo per la comunicazione di Trasferimento di partite di vino certificato](#) (file PDF)

[Modulo per la comunicazione di Acquisto di partite di vino](#) (file PDF)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 08 Feb, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate
